

AVV. FRANCESCO A. PINTO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via Lucania n. 9
Casella Postale n. 42
87065 CORIGLIANO STAZIONE (CS)
TEL. 360/856147
e-mail: Francesco.pinto-1949@poste.it

On.le CONSIGLIO DELL'ORDINE
DISTRETTUALE DEGLI AVVOCATI
Palazzo di Giustizia
CATANZARO

Oggetto: Prot. n. 1904/2009 – *Istanza di ricusazione presentata il 12 novembre 2008 dall'Avv. Francesco A. Pinto, nei confronti del Consiglio dell'Ordine di Rossano.*

MEMORIA ILLUSTRATIVA

In data 11-04-2009 mi è pervenuta la lettera di cui all'oggetto, con comunicazione dell'inizio del procedimento agli interessati ed invito a presentare eventuali deduzioni nei termini di legge.

Preliminarmente mi riporto a tutti gli atti di riferimento esistenti ed altri che mi riservo di produrre all'esito del deposito di memorie o documenti delle altre parti.

In questa sede mi riporto ad alcuni aspetti della memoria datata 30-11-2007:

- *Evidenzio Sig. Presidente Avv. Serafino Trento (per come è a Sua conoscenza) che altri Giudici di questo Tribunale (Rossano) hanno tenuto un comportamento non condivisibile verso la mia persona.*

- Evidenzio, altresì, che mi sento intimidito ed impaurito (per come reiteratamente ed inutilmente segnalato), lasciando questo ulteriore documento a futura memoria.
- Pertanto chiedo formalmente che i suestesi fatti, nonché altri che mi riguardano e che rivestono il carattere della eccezionale gravità, siano discussi alla prossima Assemblea del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rossano.
- Dichiaro espressamente di rinunciare alla normativa sulla privacy.
- Chiedo, in ogni caso, di essere sentito personalmente.

...

(istanza di ricusazione datata 12-11-2008)

ritenuto che i succitati comportamenti non sono da me condivisibili;

ritenuto, inoltre, che tale fattispecie ha **CONCORSO** ad accentuare quella **intimidazione e paura**, che mi costringe ad ingrossare le fila dei cittadini **omertosi**;

ritenuto, altresì, che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rossano non ha dimostrato oggettiva serenità nella trattazione dell'affare;

ritenuto, infine, la **carenza di tutela giuridica ed umana**, nei confronti di un iscritto all'Albo, per come inutilmente evidenziato.

- I -

Un dei riferimenti è la procedura fallimentare L'EDIL ARP + 3 (n. 17/90 R.F. – Tribunale Rossano), in cui è emersa una sentenza pregiudizievole per la massa dei creditori ammessi al passivo per inerzia del Giudice Delegato ed un omicidio eseguito in una barbaria di Corigliano Stazione con modalità stile *Chicago anni '30*.

A seguito di una sentenza (non condivisibile) emessa dal Tribunale di Rossano venivano consegnati la maggior parte dei beni solo ad alcuni creditori.

Ho cercato di proporre le impugnative del caso, ma **ho trovato resistenze da parte del Giudice Delegato.**

Il ricorso principale per Cassazione (da parte della curatela) non veniva esperito, per fatto a me non imputabile.

I creditori (vincitori della causa) hanno fatto un'offerta di £ 500.000.000 (cinquecentomilioni di lire), per chiudere l'intera vicenda transattivamente.

Mi sono opposto perché lesiva degli interessi degli altri creditori.

I vari passaggi procedurali sono rinvenibili nella relazione del 09-04-2004 (doc. 1).

Dopo la succitata relazione, il Giudice Delegato si dimetteva - a suo dire - a seguito di mie reiterate ricusazioni (doc. 2).

Il nuovo Giudice Delegato, Dott.ssa Federica Colucci, come primo atto, provvedeva a richiedere la mia sostituzione (doc. 3).

Ho relazionato compiutamente sull'andamento del fallimento (doc. 4).

È stato nominato un CTU (Dott. Roberto Paese) per la verifica del rendiconto (doc. 5).

All'atto del deposito della Consulenza tecnica d'ufficio veniva fissata l'udienza per l'esame della stessa (doc. 6).

Sollevo una serie di eccezioni, atteso che la Consulenza tecnica d'ufficio era stata fatta segretamente in palese violazione di legge ed in violazione del diritto del contraddittorio e del diritto di difesa (pilastri del processo, costituzionalmente garantiti).

Dal comportamento processuale del Giudice Delegato e del nuovo Curatore nominato (attuale Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, a cui appartengo), ho reso edotto delle mie attività difensive i massimi Organi Istituzionali dello Stato (doc. 7).

Successivamente ho appreso che la Dott.ssa Federica Colucci mi aveva denunciato alla Procura della Repubblica di Salerno.

Inoltre, era stata fatta un'istruttoria penale alla presenza del Dott. Franco Pasquariello (rinunciataro delle funzioni di Giudice Delegato, **“per le continue ricusazioni dell'Avv. Pinto”**) e della Dott.ssa Federica Colucci (**denunciante**), mentre **il diretto interessato (Avv. Pinto) era completamente all'oscuro di tutto.**

Essendo, quindi, venuto a conoscenza, **per caso**, del processo a mio carico, ho formalmente richiesto alla Procura della Repubblica di Salerno l'autorizzazione al rilascio di copia degli atti del procedimento (doc. 8, con allegati e ricevuta di ritorno), ma, a tutt'oggi, senza risposta.

- II -

Durante le fasi di un processo, un collaboratore di giustizia ha adombrato dubbi sulla Magistratura Inquirente, Giudicante e Classe Forense.

Ho chiesto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rossano di assumere una posizione al riguardo.

Vi è stata una corrispondenza, di cui riporto uno stralcio:

I motivi che hanno spinto il Consiglio dell'Ordine a trasmettere la mia lettera datata 20-03-2004 alla Procura della Repubblica di Rossano, riguarderebbero la seguente frase:

Collaborante di giustizia avrebbe affermato che in precisa occasione in questo Tribunale (Rossano) sarebbe stata emessa decisione favorevole ad imputato, dietro corrispettivo.

*Preciso che il riferimento è al processo 'Galassia' n. 15/96, udienza del 13-02-1998, nella quale **un Collega di questo Foro è stato offeso nella moralità e nella professionalità.***

Nella mia lettera datata 20-03-2004 riportavo in prosieguo:

Sono fermamente convinto dell'infondatezza dell'accusa, ma, risultando da atti processuali (riportato anche dalla stampa), mi sorprende la mancata posizione, seppure di protesta formale, da parte di questo Consiglio.

Ebbene, il Collega gravemente offeso gode di grandissima stima (da me condivisa), per cui ho ritenuto doveroso esprimere una rispettosa istanza per il comportamento del Consiglio dell'Ordine sul punto.

Infatti, mi consta ed è riscontrabile dagli atti del succitato processo penale, che la succitata circostanza è a conoscenza di più componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il senso della mia richiesta, male interpretata, è riportata nella stessa missiva: 'si rende necessario un confronto dialettico Assembleare, onde evidenziare ed affermare la limpida trasparenza della Classe Forense, nonché dei Magistrati Inquirenti e Giudicanti'.

*Ribadisco, per mia personale convinzione, che compete **anche** all'Avvocatura di assumere posizioni difensive, allorquando viene offeso un Magistrato, atteso che la delegittimazione della Magistratura ha effetti lesivi anche sull'Avvocatura, per la funzione istituzionale che svolge, cioè di tramite fra chi amministra Giustizia ed i Cittadini.*

Ribadisco, infine, che la mia formazione morale, culturale e professionale, giammai mi porterebbe ad offendere, denigrare o delegittimare quegli Organismi di riferimento, quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Per questo fatto sono stato processato ed assolto (doc. 9) dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rossano.

La denuncia fatta dal Presidente Avv. Serafino Trento, alla Procura Generale della Repubblica di Catanzaro ed alla Procura della Repubblica di Rossano (doc. 10), ha avuto lo stesso esito.

Ho richiesto copia degli atti del processo penale (doc. 11), ma inutilmente.

Ho sollecitato la Procura Generale della Repubblica di Catanzaro (doc. 12, con allegata ricevuta di ritorno), ma senza alcun risposta.

Nelle more, la Procura della Repubblica di Rossano mi ha rilasciato copia di altra documentazione, che **mi ha portato a conoscenza di indagini fatte sulla mia persona per denunce ivi depositate e archiviate.**

La lamentela non affonda le radici nel solo fatto che **non ho mai ricevuto alcuna informativa di rito**, ma per il fatto che, espletando le funzioni di Giudice di Pace Coordinatore in Montalto Uffugo (Provincia di Cosenza – Regione Calabria), la **competenza è del Tribunale – Procura di Salerno.**

- III -

In un altro processo sono stato costretto a rinunciare al mandato difensivo.

Evito tutti i retroscena e specificità, ma deposito la lettera di rinuncia trasmessa ai massimi Organi Istituzionali della Stato (doc. 13).

- IV -

Relativamente al merito del procedimento disciplinare mi riporto alla memoria datata 30-11-2007 (doc. 14).

Una precisazione va, comunque, fatta.

In sede di interrogatorio Guido Vincenzo ha chiesto in data **24-02-2003** di escutere a sommarie informazioni il Lavorato Giuseppe (doc. 15), a sostegno della sua difesa.

In sede di **ulteriore** interrogatorio Guido Vincenzo ha **sollecitato** in data **08-04-2003** di escutere a sommarie informazioni il Lavorato Giuseppe (doc. 16), a sostegno della sua difesa.

Nell'occasione il Maresciallo Placidi Filippo ebbe ad affermare che ***“Lavorato Giuseppe è un soggetto di interesse operativo ed ha subito custodia cautelare, per cui era ed è noto agli Organi Investigativi”***.

All'udienza del 06-06-2007 il Giudice Dott.ssa Eleonora Pirillo ha disposto la citazione di Lavorato Giuseppe a mezzo dei Carabinieri di Rossano (doc. 17), ma senza alcun risultato, per come emerge dal verbale d'udienza datato 12-10-2007 .

Pertanto, conclusivamente, il Lavorato Giuseppe, non solo non è stato mai escusso a sommarie informazioni testimoniali, ma, addirittura, **risulta sconosciuto all'Ufficio, sulle risultanze dell'informativa dell'Arma dei Carabinieri.**

Per mera completezza difensiva, **dolorosamente**, devo precisare che quello **“sconosciuto”** Lavorato Giuseppe è parente di un **membro** del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rossano, il quale è anche **componente** della ‘Commissione Procedimenti Disciplinari’ dello stesso Consiglio dell'Ordine.

DIRITTO

Fra i compiti demandati al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati vi è anche quello di tutelare l'iscritto da qualunque forma di violenza, sia per salvaguardarne l'incolumità fisica e morale, che permettergli di espletare compiutamente e serenamente il mandato difensivo.

Nelle poche e limitate fattispecie portate all'attenzione di codesto Consiglio Distrettuale, emerge una carenza di obiettiva serenità nel Consiglio dell'Ordine ricusato, venendo meno quel rapporto fiduciario e la funzione *super partes* che lo stesso dovrebbe svolgere.

Infatti, ancora una volta, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rossano ha privilegiato l'aspetto **repressivo** verso la mia persona, con l'attivazione del procedimento disciplinare che si impugna e contesta per la totale infondatezza.

Sono stato trattato come un delinquente.

Eppure non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:

- a) non mi sono mai appropriato di somme di denaro dei miei clienti, né sono stato querelato dagli stessi per avere tenuto un simile comportamento;
- b) non ho subito un provvedimento di custodia cautelare (**ineseguito**) in un fatto omicidiario, con modalità mafiose;
- c) non sono stato destinatario delle propalazioni di un collaboratore di giustizia per avere tenuto comportamenti collusivi in un processo di mafia a favore di soggetto in regime di 41bis dietro corrispettivo;

d) non sono stato fermato dalla Guardia di Finanza di Rossano ed arrestato perché trovato in possesso di droga. Come neppure mi sono attivato per fermare e bloccare la notizia sull'agenzia ANSA e sulla cronaca locale.

Sono una persona moralmente sana ed apprezzata, per i seguenti ordini di motivi (per citarne alcuni):

- ho prestato servizio militare per conto e nell'interesse dello Stato Italiano, con l'attestazione (**anno 1976**) del proprio diretto superiore: *... al suddetto sono stati affidati incarichi di alta responsabilità e segretezza e che tali compiti sono stati svolti con attaccamento ed alto senso del dovere* (doc. 18);
- sono stato confermato lodevolmente per la terza volta (**anno 2007**) nelle funzioni di Giudice di Pace Coordinatore, con la seguente motivazione: *valutati sussistenti il possesso da parte del giudice istante dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti ... l'inesistenza di cause di incompatibilità nonché di altre cause e di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dall'istante e delle condizioni e situazioni ambientali, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; l'idoneità dell'istante ad assolvere degnamente per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale le specifiche funzioni*

di magistrato onorario, nonché a soddisfare in modo adeguato, per garanzia di assiduità e di impegno, le esigenze del servizio, avuto riguardo anche all'attività svolta dal medesimo, come desunta dalla valutazione dei provvedimenti giurisdizionali allegati alla domanda di conferma delibera di confermare, per un terzo mandato di quattro anni ... nell'incarico di giudice di pace per la sede di Montalto Uffugo – Circondario di Cosenza, il seguente aspirante: Pinto Francesco Antonio (doc. 19).

Si conclude:

Preliminarmente per l'accoglimento dell'istanza di ricusazione avanzata nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rossano, sussistendone i presupposti di legge.

Nel merito:

Accertata l'infondatezza dell'accusa formulata dalla Dott.ssa Eleonora Pirillo nei confronti dell'Avv. Francesco A. Pinto, rigettarla, con ogni conseguenziale statuizione.

Chiedo di essere sentito personalmente.

Corigliano / Catanzaro 16 aprile 2009.

Avv. Francesco A. Pinto